

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano

Protocollo d'intesa
tra
Direzione di Coordinamento metropolitano INPS di Milano
e
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano
e
Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano

Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2018

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito per brevità, indicato con "INPS") – Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, con sede in via Gonzaga n. 6, Milano, nella persona del Dott. Gregorio TITO, in qualità di Direttore della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano

e

L'Ordine dei Consulenti del lavoro Consiglio provinciale di Milano (di seguito indicato con "ORDINE") con sede in Via Aurispa 7 Milano, rappresentato dal Presidente protempore Dott. Potito di Nunzio

L'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro – U.P. di Milano (di seguito indicato con "ASSOCIAZIONE") con sede in Via Aurispa 7 Milano, rappresentato dal Presidente protempore Dott. Alessandro Graziano

Premesso

- che i rapporti tra la Direzione di Coordinamento Metropolitano di-Milano l'ORDINE e l'ASSOCIAZIONE sono improntati in funzione della più alta qualità del servizio in base ai reciproci ruoli;
- che interesse dell'Inps è favorire e rendere più fluida la relazione con l'ORDINE e l'ASSOCIAZIONE, per la gestione di problematiche del processo di trasmissione delle comunicazioni mensili e della riscossione della contribuzione obbligatoria;
- che l'implementazione dei rapporti sinergici è in linea con le innovazioni tecnologiche, informatiche e telematiche, introdotte e/o potenziate negli ultimi anni;

- visto quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali;

considerati

- gli ottimi risultati raggiunti con i precedenti accordi sottoscritti tra INPS, Ordine e Associazione l'ultimo dei quali sottoscritto nel marzo 2018 e pienamente operativo

e

preso atto che l'INPS dispone di un sistema informativo completamente automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel punto più fruibile dai propri utenti;

si conviene

sulla necessità di raggiungere i seguenti obiettivi, che si attueranno operativamente con il relativo protocollo demandato alla Filiale metropolitana che prevederà:

- sviluppo di canali di comunicazione per i Consulenti del lavoro, al fine di rendere più agevoli i contatti e più rapide le risposte, nello svolgimento dei relativi compiti;
- sviluppo della metodologia telematica, attraverso il pieno utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale;
- promozione verso gli iscritti dell'uso corretto di canali di comunicazione concordati nelle more della piena implementazione della c.d. Comunicazione Bidirezionale in tutte le tipologie di Cassetti Previdenziali;
- convocazione di appositi incontri / tavoli tecnici di confronto dedicati alle procedure concorsuali, in considerazione della specificità degli interlocutori coinvolti e delle problematiche sottese;
- individuazione di canali dedicati per le interlocuzioni finalizzate al rilascio del Durc.

si riconosce

un ruolo essenziale della formazione, informazione e condivisione di tutti gli operatori per la corretta osservanza e applicazione delle norme e dei relativi adempimenti attuativi le parti convengono:

- di organizzare seminari periodici di confronto e/o aggiornamento tra funzionari dell'Ente e funzionari appartenenti all'Ordine e all'Associazione, con cadenza almeno annuale sia su materie oggetto di novità legislative che su nuove procedure;
- realizzare comuni campagne di informazione, anche attraverso incontri mirati a ricordare particolari adempimenti o scadenze, concordando su modi e tempi di gestione al fine di ottimizzare i flussi in uscita ed in entrata;

si concorda

di attivare una sinergia operativa nell'ambito delle rispettive competenze mediante:

- l'impegno da parte dell'Ordine e dell'Associazione a favorire presso gli iscritti la diffusione della conoscenza dei canali di comunicazione concordati, con l'obiettivo di assicurare agli stessi un nuovo sistema che razionalizza e semplifica i rapporti comunicativi con le strutture, riducendo i tempi di risposta;
- l'organizzazione di eventi formativi/informativi, secondo la prassi consolidata dal tradizionale rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti;
- l'impegno da parte della Direzione di coordinamento metropolitana dell'Inps di Milano a comunicare tempestivamente, ai referenti di cui al precedente punto, le variazioni ed implementazioni del portale nei casi in cui tali innovazioni vengano rese note anticipatamente dalla Direzione Generale dell'Istituto tramite pubblicazione di circolari o messaggi, possibilmente con un congruo preavviso in modo da permettere all'Ordine e all'Associazione di informare gli iscritti; in caso contrario, l'Ordine e l'Associazione e gli iscritti saranno avvisati tramite consueti *alert* di procedura presenti sul Cassetto previdenziale;

Le parti si impegnano inoltre

1. a confrontarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'approfondimento di tematiche normative relative a iniziative volte a promuovere e supportare le nuove imprese;
2. ad attivare consultazioni preventive con l'Istituto – su temi generali - al fine di prevenire fenomeni che potrebbero essere oggetto di contenziosi seriali su questioni che, presentando caratteri di particolare incertezza e/o novità normativa, non abbiano trovato soluzione nell'ambito di tavoli tecnici o di altre riunioni attivate tra la Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano e rappresentanti dell'ORDINE e dell'ASSOCIAZIONE;
3. ad organizzare tavoli tecnici con la presenza di rispettivi esperti di materia in tema di Transazioni Previdenziali, Procedure Concorsuali, Procedure di esodo aziendale o altri argomenti di particolare interesse normativo.
4. a dare la massima divulgazione del presente Protocollo.

Tutela della Privacy

INPS, Ordine e Associazione si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante l'esecuzione del presente accordo, affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel presente Protocollo d'Intesa.

L'INPS Ordine e Associazione inoltre assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE

679/2016 sulla protezione dei dati, attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi da INPS. Ordine e l'Associazione si impegna affinché i dati di natura riservata non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, e conservati secondo le previsioni normative vigenti.

Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo ha durata illimitata. L'INPS, l'Ordine e l'Associazione si impegnano ad effettuare verifiche congiunte nell'ambito di normali incontri periodici, da tenere a cadenza non superiore a tre mesi.

A seguito di tale successiva valutazione il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato o disdetto, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o tecnologico.

Pubblicità


L'INPS e l'Ordine e l'Associazione effettueranno un'adeguata pubblicizzazione del servizio attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

Controversie

Per le controversie che potrebbero insorgere tra INPS, Ordine e l'Associazione, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Milano.


Gregorio TITO

Direttore di Coordinamento metropolitano INPS di Milano




Potito Di Nunzio

Presidente Ordine di Milano



Alessandro Graziano

Presidente ANO-CUP di Milano



Milano, 13 novembre 2018



1. DURC ONLINE

A. In fase di rilascio di un DURC:

1. Laddove vi sia una situazione di irregolarità, le sedi INPS inviano SEMPRE all'azienda ed all'intermediario un invito a regolarizzare, nel quale sono indicate tutte le inadempienze, sia in via amministrativa che c/o l'AdR, verificando l'eventuale duplicazione di crediti dovuti come insoluti, pur contestualmente presenti nell'AVA. Laddove, comunque, dovessero essere presenti delle duplicazioni, l'azienda segnalerà tempestivamente la circostanza, e la regolarizzazione avverrà con il pagamento degli importi già consegnati all'ADR.
2. Laddove vi sia un flusso mancante, sarà l'azienda, a seguito dell'invito a regolarizzare, a comunicare, allegando la relativa attestazione, di aver correttamente inviato il flusso.
3. Qualora la regolarizzazione avvenga dopo il termine di 15gg, ma prima della definizione della verifica effettuata dall'Istituto, il DURC dovrà essere emesso come regolare, poiché a quella data la regolarità è verificata.
4. In caso di mancata notifica dell'invito a regolarizzare, laddove non vi siano i termini per procedere con una nuova notifica, il DURC non potrà essere definito con l'irregolarità, non dovendosi, quindi, procedere con la definizione. Se il DURC si chiude senza esito la posizione sarà successivamente reinterrogata.
5. In assenza di documentazione tempestivamente trasmessa, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il DURC verrà definito allo stato dell'arte.

B. Le richieste di DURC

possono riferirsi anche a soggetti interessati da procedure concorsuali, pur determinandosi, in tali casi, un esito di irregolarità, per l'impossibilità di procedere con la regolarizzazione. In ipotesi di procedure concorsuali in continuità, ricorrendo le condizioni previste per ciascuna delle procedure considerate all'art. 5 (decreto 30 gennaio 2015 come modificato dal dm 23 febbraio 2016), l'attestazione della regolarità potrà avvenire solo con riguardo ai periodi di continuazione dell'attività.

C. Le rettifiche in stato di 'emessa e non inviata'

non inficiano la regolarità contributiva. Inoltre, il sistema provvederà, in caso di richiesta di un Durc da parte dell'azienda, in maniera automatizzata, alla verifica della regolarità contributiva, annullando eventualmente tali note, ovvero, nel caso verificasse una irregolarità, a notificarle ai fini della definizione.

D. La regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

E. Laddove il credito sia stato trasferito all'ADR,

1. INPS, necessariamente, presuppone che tale credito sia stato correttamente gestito dall'ADR e che pertanto, anche laddove vetusto, sia ancora dovuto e non prescritto. E' il contribuente che potrà dimostrare (nei confronti dell'ADR) la prescrizione dello stesso. Non si tratta di un'inversione dell'onere della prova, bensì di un principio giuridico, secondo cui la prescrizione può essere fatta valere da chi ne abbia interesse. In tali casi, quindi, l'INPS non procederà né con sospensione né, tanto meno, con sgravio. Si precisa, peraltro, che, decorsi 40 gg dalla notifica dell'AVA, si decade dalla possibilità dell'azione giudiziaria per la contestazione del credito oggetto dell'AVA stesso.

2. il Durc potrà essere rilasciato regolare, se il credito presso l'ADER venga pagato in unica soluzione, eventualmente con riserva di ripetizione, o formalizzando una dilazione presso ADER, proponendo, ove contestato il credito vantato da INPS, ricorso giudiziario, entro 40 giorni dalla notifica dell'AVA.

3. E' di tutta evidenza che per il pagamento dei crediti INPS presso l'ADER l'azienda deve farsi carico anche aggi e somme aggiuntive. Il mancato pagamento di tali importi impedisce la soddisfazione del credito da parte dell'INPS e quindi l'annullamento, in tutto o in parte dell'AVA. Tale circostanza è ancora più rilevante nell'ipotesi di illeciti ex art.2

F. Durc professionisti

Finché la dichiarazione dei redditi non è liquidata da AdE, il reddito imponibile non può considerarsi accertato e, conseguentemente, neanche il contributo dovuto. Gli acconti non possono essere considerati DOVUTI.

Esempio:

Non possono essere contenuti nell'invito a regolarizzare il debito degli acconti (calcolati sul reddito 2016) non effettuati nel 2017 (30 giugno e 30 novembre), poiché, non essendo ancora stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l'annualità 2017 (30/09/2018) non vi è ancora certezza del reddito che il contribuente



via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 02 8893601
coordinamentometropolitano.milano@inps.it

andrà a dichiarare per tale annualità, ed è facoltà del contribuente rivedere gli acconti, entro i termini di versamento del saldo contributivo a Luglio 2018.

2. DURC per AGEVOLAZIONI

Il DURC per agevolazioni (ex Durc intero) prevede i medesimi parametri circa la regolarità del DURC online. E' di tutta evidenza, tuttavia, che gli effetti sono differenti, poiché possono comportare l'addebito di ingenti somme a titolo di benefici contributivi che saranno considerati NON dovuti. Come per il DURC online, la regolarità è verificata per codice fiscale e NON per "gestione" INPS, pertanto, la regolarità deve essere verificata a 360°.

Le aziende e gli intermediari ricevendo una specifica comunicazione, come sotto riportata, sono messe nelle condizioni di avere evidenza dei debiti per i quali intervenire.

COMUNICAZIONE AI CONSULENTI

Oggetto: note di rettifica – recupero agevolazioni art. 1 co. 1175, l 296/2006

Con riferimento alla matricola XXXXXXXXXXXX (codice fiscale azienda XXXXXXXXXXXX), si comunica che ai fini della gestione delle note di rettifica in oggetto è stata avviata la verifica di regolarità contributiva tramite la procedura durc on line. Lo stato della verifica può essere consultato effettuando una richiesta sulla procedura Durc on line.

3. RECUPERO BENEFICI CONTRIBUTIVI

L'articolo 8 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, individuate nell'allegato A dello stesso decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale.

In tal caso, non è ammesso il procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 4 del DM, per cui il godimento dei benefici rimane precluso per il periodo indicato nel predetto allegato A, in base alla norma violata.

4. REGOLARIZZAZIONI

A. Il Messaggio INPS n. 4973/2016

richiede che il flusso di regolarizzazione contenga un «ticket» che attesta l'avvenuto invio di documentazione a supporto della richiesta. Il ticket di regolarizzazione da indicare nel flusso è il numero di protocollo della comunicazione con oggetto «UniEMens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione», da inviare mediante il cassetto previdenziale prima della trasmissione.

Il consulente, dopo avere presentato il VIG, dovrebbe (è opportuno) pagare con causale RC01 l'importo dei contributi dovuti e delle sanzioni. Le sanzioni sono dovute fino al pagamento e possono essere calcolate con l'utilità messa a disposizione dei Consulenti. Se le sanzioni non vengono pagate (e il contributo è correttamente



via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 02 8893601

coordinamentometropolitano.milano@inps.it

calcolato) il VIG si definisce, ma le sanzioni (poiché l'avviso bonario non esiste più) potranno essere oggetto di infasamento, generandosi così un AVA.

Se il pagamento avviene oltre 30 gg dalla denuncia VIG le sanzioni saranno al tasso dell'evasione. Attenzione, comunque tasso dell'evasione se il VIG è presentato oltre 12 mesi dalla scadenza del periodo.

L'eventuale istanza di riduzione sanzioni può essere presentata solo in casi eccezionali e particolari attraverso l'apposita funzione telematica, laddove sia adeguatamente motivata e documentata.

Si ricorda che prima di effettuare il pagamento è necessario inviare il flusso di regolarizzazione.

B. I flussi UNIEMENS

E' indispensabile valorizzare correttamente ciascuna informazione richiesta (criteri di univocità che permettono di attribuire una denuncia individuale e/o aziendale in maniera univoca a un singolo soggetto) per evitare che le variazioni proposte siano recepite in modo indesiderato dal sistema UniEMens.

Infatti, le denunce trasmesse successivamente, in presenza di criteri di univocità identici, si sovrappongono a quelle precedenti sovrascrivendole, ma se differenti, si aggiungono, lasciando immutate quelle precedenti.

Un' erronea attribuzione di un valore ricompreso tra quelli univoci può causare la duplicazione delle informazioni relative all'imponibile contributivo e produrre squadrature o regolarizzazioni inattese, rilevate in sede di DURC.

I flussi di variazione non marcati come regolarizzazione, a fronte di una denuncia già quadrata, non sono idonei a modificare la denuncia originaria.

C. E' necessario ricordare

che tutte le regolarizzazioni che riguardano un singolo periodo, fino a che non sono confermate dalla sede INPS, si integrano e formano un unico VIG. Dato che la ricostruzione del VIG non avviene in tempo reale, è necessario lavorare in modo ordinato e ridurre al minimo le trasmissioni di regolarizzazione che riguardano una denuncia contributiva mensile.

La prassi di lavorare per dipendente invece che per periodo crea un groviglio inestricabile che rallenta il lavoro degli operatori INPS.

A fronte della necessità di operare una regolarizzazione, si deve racchiudere nella stessa tutto ciò che riguarda un singolo periodo contributivo. Se è a credito INPS, è indispensabile effettuare tempestivamente un versamento di pari importo con F24, causale RC01.

Esempio

Regolarizzazione a causa di una sentenza che reintegra alcuni dipendenti. 5 anni di flussi da trasmettere. Se si lavora per dipendente, si creano 60 trasmissioni per ciascuno, inoltrate in un arco di tempo variabile. Può trascorrere anche molto tempo tra la prima trasmissione fatta per il primo dipendente e l'ultima trasmissione per l'ultimo dipendente. L'operatore che deve confermare la proposta, perde tantissimo



via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 02 8893601

coordinamentometropolitano.milano@inps.it

tempo a capire se è completa e se può confermarla o meno. Inoltre, i versamenti sono fatti per periodo in modo unitario (se non altro per evitare le sanzioni) e non si abbinano con i VIG formati per proposte parziali.

D. Con riferimento alle indicazioni contenute nel messaggio 4283 del 31/10/2017,

si precisa che le nuove modalità consentono all'INPS di verificare se gli ANF arretrati siano effettivamente dovuti; diversamente, la compensazione posta in essere dall'azienda sarebbe soggetta esclusivamente a dichiarazioni del lavoratore, non verificabili, in particolare, se di importo superiore a 3.000,00 euro.

Qualora infatti l'importo degli arretrati sia superiore al limite di 3.000 euro, indicabile nel flusso ordinario, l'azienda potrà indicare, valorizzando nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale "L036 avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati", un importo pari a 3.000 euro.

Per il recupero dell'importo eccedente occorre trasmettere un flusso di regolarizzazione (RS) nel periodo in cui viene erogato al dipendente, indicando l'intero importo degli arretrati.

Esempio

Per il lavoratore Mario Rossi deve essere corrisposto un importo di ANF arretrati pari a 4.500 euro, corrisposti nel mese 01/2018. Occorre indicare un importo pari a 3.000 euro, con le modalità sopra evidenziate, nel flusso Uniemens di 01/2018, ed inviare, dopo la quadratura di tale flusso, un flusso di regolarizzazione (RS) per l'intero importo degli arretrati, indicando sempre il codice "L036", l'importo di 4.500 euro. Tale flusso di regolarizzazione genererà un credito azienda pari alla differenza, quindi per 1.500 euro.

Laddove l'azienda dovesse, nel medesimo mese, recuperare 3.000 euro per ANF sulla quale si genera la rettifica e contestualmente presentare VIG per la differenza, pagando con F24 l'importo dovuto (al netto dei 3000 euro e dell'importo del VIG), la "ricostruzione" del VIG è "rallentata".

5. INADEMPIENZE

A. "Premesso che nel "cassetto" è indicato lo stato dell'inadempienza

il pagamento di un credito con codifica "104 Diffidabile" - "321 definibile" NON comporterà l'addebito degli aggi. Si segnala, inoltre, che il relativo pagamento dovrà avvenire con F24 causale RC01, mentre nel caso di credito con codifica "7780 - iscritto a ruolo", (anche se solo con AVA emesso, e non notificato), saranno addebitati gli aggi e dovrà essere effettuato in Equitalia.

Per i versamenti dei contributi correnti, laddove versati dopo il 16, ma entro il 30 del mese, è opportuno utilizzare la causale dm10, in tal modo si genererà una rettifica per le sole sanzioni.



via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 02 8893601

coordinamentometropolitano.milano@inps.it

Non utilizzare, invece, in questi casi, la causale RC01, poiché comporterebbe un notevole aggravio di lavoro di sistemazione contabile agli uffici INPS, che sarebbe sottratto alla consulenza e all'assistenza verso le aziende / intermediari.

E' fondamentale, prima del pagamento delle rettifiche, verificare che nel "cassetto" non siano già in stato definibile, in questo caso occorre procedere col pagamento mediante F24, causale contributo RC01. In caso contrario, utilizzare la solita causale DMRA.

In generale, prima di procedere con il versamento dei contributi è **NECESSARIO** verificare lo stato del credito previdenziale, così da evitare criticità, sia per le lavorazioni dell'Istituto, sia per l'intermediario e l'impresa."



via Maurizio Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 02 8893601

coordinamentometropolitano.milano@inps.it